

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. Avv. M. De Mari – Componente
Prof. Avv. F. De Santis – Componente
Prof. Avv. U. Malvagna – Componente supplente
Prof.ssa M. Mori – Componente supplente

Relatore: Prof. Avv. U. Malvagna

nella seduta del 3 febbraio 2025, in relazione al ricorso n. xxxxx, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della responsabilità dell'Intermediario per violazione degli obblighi informativi in occasione di operazioni in fondi comuni di investimento disposte dal Ricorrente nel periodo 13 gennaio 2017 - 19 febbraio 2020, anche in assenza di una corretta profilatura.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 27 marzo 2023, cui l'Intermediario ha dato riscontro il successivo in data 17 maggio 2023 in modo ritenuto insoddisfacente, il Ricorrente, tramite l'assistenza di un procuratore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

3. Il Ricorrente espone di aver investito i propri risparmi, il 13 gennaio 2017, in 4 fondi comuni di investimento, a lui presentati come a rischio molto basso, con riguardo ai quali individui profili di responsabilità dell'Intermediario collocatore per non avergli segnalato il conflitto di interesse in cui versava. Contesta, inoltre, l'incongruenza tra il profilo di rischio medio-alto risultante dal questionario MiFID e le sue reali caratteristiche d'investitore, rappresentando che le informazioni contenute nel documento sarebbero incoerenti con la sua situazione culturale, familiare e finanziaria essendo egli un operaio con diploma professionale e reddito mensile di circa € 1.500,00, privo di proprietà immobiliari. Il Ricorrente conclude chiedendo il risarcimento dei danni derivati dagli investimenti dedotti in lite nella misura di € 20.768,49, pari alla perdita subita, oltre interessi.

4. L'Intermediario si costituisce nel procedimento resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Il Resistente tiene, anzitutto, a precisare che gli investimenti dedotti in lite, in quote di vari Fondi e di una Sicav, non sono stati effettuati tutti il 13 gennaio 2017, come erroneamente riferito dal Ricorrente, ma nel periodo tra il 13 gennaio 2017 e il 19 febbraio 2020, nel corso del quale egli ha sottoscritto e/o alimentato, in più occasioni, gli strumenti oggetto di lite, sicché era consapevole della tipologia e delle caratteristiche degli strumenti sottoscritti.

Il Resistente osserva che all'atto della sottoscrizione di ciascuno degli investimenti dedotti in lite l'istante, tra l'altro, ha dichiarato di aver ricevuto, letto e accettato le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento resi dal Resistente e l'informativa sugli strumenti finanziari, di essere stato informato e di aver preso visione dei rischi connessi all'investimento finanziario di volta in volta sottoscritto, come descritti nel prospetto, di aver ricevuto dal soggetto collocatore copia del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e averne preso attenta visione prima della sottoscrizione, nonché, per i 3 strumenti per cui la circostanza era rilevante, di essere stato informato che l'Intermediario agiva in conflitto di interessi in quanto facente parte del medesimo gruppo di appartenenza del gestore.

Dopo aver evidenziato le somme percepite dal Ricorrente per ciascuno degli strumenti contestati, sia al momento della rispettiva liquidazione sia a titolo di proventi netti, l'Intermediario rappresenta che il cliente ha aperto il rapporto sin dal 2013 e che aveva già investito in strumenti finanziari e, in particolare, in un certificate, ovvero un titolo da considerarsi a complessità molto elevata, a valere sul quale ha conseguito un guadagno di circa € 2.700,00.

Quanto alla profilatura MiFID, il Resistente rileva di aver raccolto informazioni dall'istante nel 2013, nel 2017 e nel 2019; in tutte le occasioni egli è risultato avere un profilo di investitore intraprendente, con orizzonte temporale di lungo periodo e con una media conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. Gli esiti delle profilature, contenenti anche indicazioni sulle tipologie di strumenti finanziari coerenti con il profilo - tra cui erano nominati, tra gli altri, anche i fondi monetari, obbligazionari, obbligazionari flessibili e di liquidità in euro e quelli azionari, flessibili o multi-asset - sono stati di volta in volta comunicati all'istante, che non li ha mai contestati prima.

Gli investimenti controversi sono risultati adeguati al profilo dell'investitore anche alla luce dei resoconti del dossier degli anni dal 2018 al 2022, anch'essi inviati al Ricorrente, così come sono state a lui trasmesse, semestralmente, le comunicazioni "aggiornamento profilo dell'investitore e valutazione di adeguatezza degli investimenti", nelle quali era riportato il profilo assegnato ad una certa data e se lo stesso era (o meno) in linea con il portafoglio in essere, anche invitandolo a tenere sempre aggiornate le informazioni fornite per consentire lo svolgimento delle dovute valutazioni e segnalando che, in qualunque momento, avrebbe potuto modificarle, in particolare a seguito di variazioni significative della sua situazione personale o finanziaria, compilando nuovamente il questionario tramite il family banker o avvalendosi dei servizi di Banca Diretta. Sul punto, il Resistente precisa di non aver mai ricevuto contestazioni dall'istante.

Nel ritenere infondate le doglianze avanzate con il ricorso, l'Intermediario chiede, in caso di accoglimento dello stesso, di ridurre la pretesa ex art. 1227 c.c. escludendo i danni che il Ricorrente avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.

5. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, sostenendo di non essere stato adeguatamente informato sulla natura e i rischi delle operazioni de quo e che non possano esservi dubbi in ordine alla mancanza di adeguata informativa circa l'inadeguatezza dei titoli ed il conflitto di interesse dell'Intermediario. Quanto a tale ultimo aspetto, egli ritiene che la clausola indicata dal Resistente per dimostrare di averlo compiutamente informato non sia connotata da requisiti di efficace e concreta informativa in quanto è compresa nello stesso modulo contrattuale e riporta gli stessi caratteri tipografici; inoltre, osserva che la specifica approvazione non riguarda l'informativa sul conflitto ma si riferisce genericamente alle "clausole di cui ai punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) riportate sul retro del presente modulo" e, in ogni caso, che una simile specifica approvazione risulta essere difficilmente intellegibile dall'investitore, atteso l'utilizzo di un carattere ridotto rispetto a quello utilizzato nel documento.

6. L'Intermediario si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica finale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento ACF con la quale, sostanzialmente, ribadisce le argomentazioni già svolte, evidenziando che il Ricorrente ha incentrato le proprie deduzioni integrative sul tema dell'informativa, senza nulla eccepire in merito alle argomentazioni difensive svolte in materia di profilatura.

DIRITTO

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
2. Preliminarmente, si rileva che il Ricorrente, dolendosi del fatto che gli strumenti finanziari dedotti in lite gli sono stati presentati come a rischio molto basso e senza una comunicazione sufficientemente chiara della situazione di conflitto di interessi in cui versava l'Intermediario, ha inteso lamentare la mancanza di una corretta informativa preventiva da parte dell'Intermediario in occasione dei diversi investimenti disposti nel tempo. A fronte di tali doglianze, il Resistente ha versato nel

fascicolo istruttorio i moduli di sottoscrizione dei Fondi e i moduli dei conferimenti aggiuntivi con cui i medesimi Fondi sono stati nel tempo alimentati, oltre a copiosa documentazione contrattuale.

Gli investimenti si sono sostanziati nell'acquisto di quote di 2 comparti di un Fondo in data 13 gennaio per € 13.000,00 ciascuno, ognuno dei quali è stato successivamente alimentato con 2 versamenti aggiuntivi disposti in data 3 maggio 2019 per € 9.000,00 e in data 19 febbraio 2020 per € 5.000,00. Sempre in data 13 gennaio 2017, l'istante ha investito ulteriori € 13.000,00 in un altro Fondo, scegliendo nel modulo una delle 7 diverse classi disponibili in opzione; anche in questo caso, sono stati disposti 2 versamenti aggiuntivi, sempre in data 3 maggio 2019 per € 9.000,00 e in data 19 febbraio 2020 per € 5.000,00. Inoltre, il 19 febbraio 2020 il Ricorrente ha sottoscritto, per € 35.000,00, azioni di una Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse, individuando nel relativo modulo di sottoscrizione la denominazione del comparto e classe prescelto.

Per quanto concerne gli investimenti nei 2 comparti del primo Fondo disposti in data 13 gennaio 2017, i relativi moduli dispositivi, debitamente firmati dall'istante, riportano le clausole di rito secondo cui il Ricorrente ha dichiarato di essere stato informato e di aver preso visione dei rischi connessi all'investimento finanziario, come descritti nel Prospetto, e di aver ricevuto dal collocatore copia del Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e di averne presa attenta visione prima della sottoscrizione, senza precisare con quale modalità detta documentazione è stata consegnata. Quanto ai successivi versamenti aggiuntivi negli stessi, nei relativi moduli l'istante, dopo aver indicato di essere a conoscenza del fatto che la versione aggiornata del KIID è disponibile anche su due specifici siti internet,

ha dichiarato di aver preso visione e valutato le eventuali modifiche intervenute sul prodotto, di cui ha avuto comunicazione o per le quali gli è stato consegnato il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) o il Prospetto, aggiornato.

3. Tali dichiarazioni, tuttavia, non possono dirsi in sé idonee a congruamente dimostrare, da parte dell'Intermediario, il corretto assolvimento degli obblighi informativi preventivi imposti dalla normativa di settore. Dai citati moduli di sottoscrizione iniziale emerge, infatti, che il Ricorrente aveva la possibilità di scegliere, per ciascuno degli strumenti in cui ha investito, tra diversi comparti del fondo, ciascuno con diverse caratteristiche e livelli di rischio variabile da 2 a 6, dettagliatamente riportate nei rispettivi KIID, senza che sia possibile verificare quali siano i particolari KIID che sarebbero stati consegnati prima della relativa operazione. In simili circostanze, l'ormai consolidato orientamento di questo Collegio è nel senso di ritenere non sufficiente la generica dichiarazione del cliente di aver ricevuto il KIID, essendo piuttosto “necessario che venga offerta la prova più specifica della consegna, non già di un generico documento recante le informazioni chiave, ma dei diversi documenti relativi a ciascuno specifico comparto di volta in volta rilevante” (da ultimo Decisione n. 7770 del 17 dicembre 2024). Tra l'altro, il Resistente si è limitato a consegnare, in formato digitale, un documento contenente tutti i KIID dei possibili comparti opzionabili (di 108 pagine per il primo Fondo e di 32 pagine per il secondo), non idoneo a consentire di accedere e acquisire specifica contezza delle informazioni sullo specifico strumento, lasciando così all'investitore l'onere aggiuntivo di dover egli autonomamente reperire tra le varie tipologie offerte quella di suo interesse, così finendo con il vanificare le esigenze di chiarezza e brevità rappresentativa che devono connotare i documenti chiave richiesti per gli OICR dalla normativa di riferimento. Per quanto concerne, invece, la sottoscrizione di titoli della Sicav, nel relativo modulo il Ricorrente ha dichiarato “di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato elettronico PDF e pertanto di accettare che copia dei documenti relativi all'investimento vengano consegnati in formato elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.)”, nonché di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione, di cui ha preso visione, nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia.

In sede di esame di analoga fattispecie, questo Collegio ha avuto modo di precisare come “la circostanza che il cliente abbia acconsentito espressamente a ricevere le informazioni sul prodotto – e segnatamente

il KID – in formato non cartaceo non esime l'intermediario dall'onere di fornire idonea prova della specifica modalità «non cartacea», con cui l'informazione è resa all'investitore e neppure dall'onere di dare contezza del contenuto concreto delle informazioni (Decisione n. 5104 del 14 febbraio 2022). Ebbene, nel caso di specie, non convince il comportamento dell'Intermediario, il quale non solo non ha fornito adeguata dimostrazione della specifica modalità (pen drive, Cd-Rom, Dvd, ecc.) attraverso la quale le informazioni sui prodotti siano state in concreto rese alla Cliente, ma nemmeno prova che i KID contenenti le informazioni chiave fossero effettivamente presenti tra i documenti inseriti nel presunto supporto durevole” (decisione n. 7284 del 9 aprile 2024). Nel caso di specie, il Resistente non ha indicato quale è stato lo specifico supporto durevole utilizzato per fornire le informazioni, né, peraltro, ha depositato in atti copia del KIID che sarebbe stato consegnato.

Quanto precede costituisce elemento sufficiente per radicare la responsabilità dell'Intermediario per gli investimenti dedotti in lite, nonché assorbente rispetto a ogni altra contestazione sollevata.

4. Passando a considerare il profilo della raccolta delle informazioni sul profilo di investitore del Ricorrente, che quest'ultimo ritiene non in linea con la sua reale situazione culturale, familiare e finanziaria, sono agli atti: il questionario MiFID da lui sottoscritto in data 29 novembre 2013; un'estrazione dagli archivi informatici dell'Intermediario contenente le risposte a un questionario compilato online il 13 gennaio 2017 e il questionario da lui sottoscritto con firma digitale il 3 maggio 2019. Pur dovendosi evidenziare alcune criticità nella formulazione dei citati questionari, in particolare per quanto concerne la rilevazione del livello di conoscenza delle diverse tipologie di strumenti finanziari da parte dell'istante, non può non rilevarsi che il contenuto dei documenti, compilati in un arco temporale di 6 anni, appare coerente nel tempo. Conseguentemente, viene in rilievo il consolidato principio di quest'Arbitro, secondo cui “con la sottoscrizione del questionario il cliente assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e, in forza del principio di autoresponsabilità, non può che ritenersi ad esse vincolato; non è pertanto sufficiente al ricorrente per porle nel nulla allegare genericamente che l'intermediario le abbia autonomamente predisposte, in quanto, proprio in ossequio al richiamato principio di autoresponsabilità, il cliente ha l'obbligo di rendersi conto di ciò che sottoscrive e non deve accettare supinamente eventuali comportamenti non corretti dell'intermediario e soprattutto deve operare quale parte attiva del processo d'investimento” (cfr. Decisione n. 7549; nonché, in precedenza, già n. 20, 590, 2689 e 4388). E ciò tanto più, quando – come nel caso di specie – il rapporto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento si protragga nel tempo e l'attività di profilatura venga ripetuta più volte, dato che “i clienti, usando l'ordinaria diligenza, sono tenuti a verificare il tenore dei documenti sottoscritti e, ove il profilo non rifletta adeguatamente la relativa propensione al rischio, a chiedere che lo stesso venga modificato” (cfr. Decisione n. 1141; 1793; 3708; 4717)” (decisione n. 7714 del 19 novembre 2024).

Nello stesso tempo, tuttavia, non può non essere rilevato che il Resistente si è limitato ad affermare l'adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo dell'investitore, senza tuttavia produrre documentazione a supporto di tale allegazione, volta a comprovare l'effettivo svolgimento della valutazione di adeguatezza.

5. Accertata, per quanto e nei termini sopra esposti, la responsabilità dell'Intermediario, il danno risarcibile da riconoscere a favore del Ricorrente va quantificato in complessivi € 25.120,83, così determinati:

- a fronte dell'investimento di complessivi € 27.000,00 nel primo comparto del primo Fondo, ha ricevuto € 2.567,62 a titolo di proventi ed € 20.712,59 al momento della liquidazione, con una perdita di € 3.719,79;
- a fronte dell'investimento di complessivi € 27.000,00 nel secondo comparto del primo Fondo, ha ricevuto € 3.048,84 a titolo di proventi ed € 20.008,34 al momento della liquidazione, con una perdita di € 3.942,82;
- a fronte dell'investimento di complessivi € 27.000,00 nel secondo Fondo, ha ricevuto

Decisione, Arbitro per le Controversie Finanziarie, Pres. Barbuzzi – Rel. Malvagna, n. 7869 del 20.02.2025

€ 1.145,46 a titolo di proventi (non potendosi considerare, non essendo stati effettivamente percepiti dall'istante, i proventi non distribuiti ma direttamente reinvestiti dal gestore nel Fondo medesimo a partire dal giugno 2021) ed € 19.951,99 al momento della liquidazione, con una perdita di € 5.902,55; - a fronte dell'investimento di € 35.000,00 nella Sicav, ha ricevuto € 3.591,08 a titolo di proventi ed € 19.953,25 al momento della liquidazione, con una perdita di € 11.555,67. Tanto rilevato e in ossequio al principio di "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato" (112 c.p.c.) il risarcimento da riconoscersi al Ricorrente va determinato entro il limite della domanda da questi formulata e cioè € 20.768,49, oltre a rivalutazione e interessi legali.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente la somma complessiva rivalutata di € 24.361,44 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da Gianpaolo Eduardo Barbuzzi